

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 465



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno

13 dicembre 2016

Sommario

III Atti preparatori

CORTE DEI CONTI

2016/C 465/01

Parere n. 2/2016 [presentato in virtù dell'articolo 287, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)] concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 e la valutazione della Commissione che l'accompagna redatta in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1017 — FEIS: una proposta prematura di estensione ed espansione

1

IT

III

(Atti preparatori)

CORTE DEI CONTI

PARERE N. 2/2016

[presentato in virtù dell'articolo 287, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)]

concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 e la valutazione della Commissione che l'accompagna redatta in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1017

FEIS: una proposta prematura di estensione ed espansione

(2016/C 465/01)

INDICE

	Paragrafi	Pagina
I. INTRODUZIONE	1-5	3
Portata e tempistica del parere della Corte	1-5	3
La proposta	2	3
La valutazione della garanzia	3	4
Il parere della Corte	4-5	4
II. OSSERVAZIONI DELLA CORTE SULLE PRINCIPALI MODIFICHE PROPOSTE	6-80	4
I riscontri fattuali su cui si basa la proposta sono limitati	6-36	4
È troppo presto per proporre un aumento della garanzia a carico del bilancio dell'UE	6-17	4
La proposta e la valutazione della garanzia non rispettano i principi per legiferare meglio	18-27	8
La proposta dotazione del Fondo di garanzia è in linea con la stima aggiornata delle perdite attese	28-36	9
L'impatto del FEIS rischia di essere sovrastimato	37-51	10
Nella proposta, l'addizionalità è definita in termini ampi	37-46	10
Il calcolo dell'effetto moltiplicatore presuppone un investimento nullo in assenza del FEIS	47-51	13
Diversi aspetti della governance e della trasparenza del FEIS possono essere chiariti e migliorati	52-80	14
Disposizioni concernenti le attività escluse e le giurisdizioni non cooperative	53	14

	<i>Paragrafi</i>	<i>Pagina</i>
Vi è l'esigenza riconosciuta di agire sugli squilibri geografici e sulla concentrazione settoriale	54-60	14
Occorre chiarire l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato per i progetti che associano finanziamenti a carico del FEIS e dei fondi strutturali	61-62	15
La necessità di una governance più chiara e più razionale è assodata	63-73	15
La selezione delle operazioni dovrebbe essere più trasparente	74-80	17
ALLEGATO I: STRUTTURA DELLA GOVERNANCE DEL FEIS		18
ALLEGATO II: ABBREVIAZIONI E RIFERIMENTI		20

LA CORTE DEI CONTI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 13, paragrafo 2, e 17, paragrafo 1;

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 172, 173, 175, terzo comma, 182, paragrafo 1, l'articolo 287, paragrafo 4, gli articoli 317-319 e 322, paragrafo 1;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (TCEEA), in particolare l'articolo 106 *bis*;

vista la proposta di regolamento ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 ⁽²⁾ e (UE) 2015/1017 ⁽³⁾ per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti, nonché la valutazione della Commissione che l'accompagna ⁽⁴⁾;

visto il regolamento (UE) 2015/1017, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

visto il Parere n. 4/2015 ⁽⁵⁾;

visto il parere del Parlamento europeo del 19 ottobre 2016,

HA ADOTTATO IL PRESENTE PARERE:

I. INTRODUZIONE

Portata e tempistica del parere della Corte

1. Il 14 settembre 2016, la Commissione ha presentato una proposta legislativa (di seguito «la proposta») che modifica il regolamento FEIS esistente al fine di prorogare la durata del FEIS e aumentare la garanzia prestata dal bilancio UE alla BEI (cfr. paragrafo 2). La proposta è accompagnata da una valutazione, svolta dalla Commissione, sull'uso della garanzia dell'Unione e sul funzionamento del Fondo di garanzia (di seguito «la valutazione della garanzia») ⁽⁶⁾. La valutazione è stata presentata tre mesi prima della scadenza ⁽⁷⁾. A fronte di questi sviluppi, la Corte ha deciso di formulare un parere unico concernente tanto la proposta quanto la valutazione della garanzia.

La proposta

2. La Commissione propone di:

- aumentare la garanzia a carico del bilancio dell'UE da 16 miliardi di euro a 26 miliardi di euro (articolo 1, paragrafo 7 della proposta), nonché di aumentare il contributo al FEIS tramite risorse proprie della BEI da 5 miliardi di euro a 7,5 miliardi di euro (articolo 1, paragrafo 1, della proposta);
- prorogare il termine per il periodo di investimento da luglio 2019 al 31 dicembre 2020 e per il periodo in cui possono essere sottoscritti i contratti da giugno 2020 al 31 dicembre 2022 (articolo 1, paragrafo 5 della proposta);
- aumentare l'obiettivo di investimento a 500 miliardi di euro (considerando 13 e Sezione 1 dell'allegato alla proposta);
- ridurre l'importo-obiettivo di accantonamento per il Fondo di garanzia dal 50 % al 35 % degli obblighi totali di garanzia dell'Unione (articolo 1, paragrafo 8 della proposta) e ampliare la copertura della garanzia dell'Unione per includere l'impatto delle fluttuazioni valutarie (articolo 1, paragrafo 7 della proposta);

⁽¹⁾ COM(2016) 597 *final* del 14 settembre 2016.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1) («regolamento FEIS»).

⁽⁴⁾ SWD(2016) 297 *final*/2 del 22 settembre 2016 e SWD(2016) 298 *final* del 14 settembre 2016.

⁽⁵⁾ GU C 121 del 15.4.2015, pag. 1.

⁽⁶⁾ SWD(2016) 297 *final*/2.

⁽⁷⁾ Conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento FEIS, entro il 5 gennaio 2017, la Commissione è tenuta a redigere una valutazione dell'impiego della garanzia dell'Unione e a trasmetterla al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata del parere della Corte dei conti.

- modificare la definizione di addizionalità (articolo 1, paragrafo 2 della proposta) e adattare il ruolo del polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI) (articolo 1, paragrafo 9 della proposta);
- stabilire un obiettivo del 40 % per il finanziamento, da parte del FEIS, di progetti con componenti a favore dell'azione per il clima ed escludere i finanziamenti di autostrade (salvo per progetti transfrontalieri nei paesi della coesione ⁽⁸⁾) (articolo 1, paragrafo 5 della proposta);
- fra i settori ammissibili al sostegno del FEIS includere espressamente l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura (articolo 1, paragrafo 5 della proposta);
- aumentare la trasparenza e rafforzare le disposizioni fiscali (articolo 1, paragrafo 12 della proposta);
- trasferire 500 milioni di euro dagli strumenti finanziari del Meccanismo per collegare l'Europa (MCE) al fine di alimentare il Fondo di garanzia (articolo 2 della proposta); e
- sopprimere l'articolo 18, paragrafo 7, in virtù del quale il futuro del FEIS è stabilito in base a una valutazione indipendente da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 5 luglio 2018 (articolo 1, paragrafo 10 della proposta).

La valutazione della garanzia

3. L'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento FEIS prevede che la Commissione valuti «l'impiego della garanzia dell'Unione e il funzionamento del fondo di garanzia». In base alla definizione della Commissione, la valutazione verte sul modo in cui la garanzia dell'Unione è impiegata nelle diverse attività sostenute dal FEIS ⁽⁹⁾ (la valutazione della garanzia non riguarda l'addizionalità e l'ammissibilità ⁽¹⁰⁾ delle operazioni garantite dal FEIS, essendo queste coperte dalla valutazione della BEI ⁽¹¹⁾ ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento FEIS, cui si fa riferimento in seguito).

Il parere della Corte

4. Il presente parere si articola sui seguenti aspetti:

- i limitati riscontri fattuali su cui si basa la proposta (paragrafi 6-36);
- la potenziale sopravvalutazione dell'impatto del FEIS (paragrafi 37-51); e
- i dispositivi di governance e trasparenza (paragrafi 52-80).

5. Il presente parere non si basa sulle procedure che verrebbero applicate per una relazione speciale. La Corte prevede di pubblicare, nel primo semestre del 2018, una relazione speciale sulla performance del FEIS.

II. OSSERVAZIONI DELLA CORTE SULLE PRINCIPALI MODIFICHE PROPOSTE

I riscontri fattuali su cui si basa la proposta sono limitati

È troppo presto per proporre un aumento della garanzia a carico del bilancio dell'UE

Criteri

6. La Corte ha considerato la tempistica della proposta alla luce dei requisiti stabiliti nel regolamento FEIS, della disponibilità di informazioni sulla performance del Fondo e della sua attuazione a tutt'oggi.

7. L'articolo 18, paragrafi 6 e 7, del regolamento FEIS, prevede che entro il 5 luglio 2018 venga presentata una proposta di modifica del regolamento FEIS e che tale proposta sia corroborata da una valutazione indipendente che

⁽⁸⁾ Decisione di esecuzione della Commissione 2014/99/EU (GU L 50 del 20.2.2014, pag. 22).

⁽⁹⁾ SWD(2016) 297 final/2, nota 10, pag. 7.

⁽¹⁰⁾ Articoli 5 e 6 del regolamento FEIS.

⁽¹¹⁾ BEI, *Evaluation of the functioning of the European Fund of Strategic Investments (EFSI)*, settembre 2016 (di seguito «la valutazione della BEI»).

stabilisca se il FEIS «(stia) conseguendo i suoi obiettivi e che il mantenimento di un regime di sostegno degli investimenti (sia) giustificato». Tale termine è stato stabilito dai co-legislatori per far sì che, trascorso un lasso di tempo sufficiente, si potesse procedere a una valutazione che consentisse di rilevare e misurare gli effetti e l'impatto iniziali del FEIS ⁽¹²⁾.

La modifica del regolamento FEIS sta avendo luogo prima del previsto

8. La Commissione ha proposto di prorogare la durata ⁽¹³⁾ e di aumentare la dotazione del FEIS ⁽¹⁴⁾ il 14 settembre 2016, con quasi due anni di anticipo rispetto al termine stabilito nel regolamento che istituisce il Fondo. Benché mantenga l'obbligo della valutazione indipendente sancito all'articolo 18, paragrafo 6, la Commissione propone di sopprimere la disposizione in base alla quale il proseguimento, la modifica o la cessazione futura del FEIS ⁽¹⁵⁾ devono essere basati sui risultati di tale valutazione indipendente (cfr. paragrafo 27).

Il sostegno concesso agli strumenti finanziari tramite il bilancio UE verrebbe quadruplicato

9. Il FEIS non è che una parte di un insieme di strumenti finanziari fortemente ampliato per il nuovo periodo di programmazione. La Commissione propone di aumentare la garanzia dell'Unione di 10 miliardi di euro (da 16 a 26 miliardi di euro) ⁽¹⁶⁾. Ciò supererebbe, di per sé, il contributo totale dell'UE agli strumenti finanziari soggetti a gestione concorrente, diretta e indiretta, durante il periodo di programmazione 2007-2013 (cfr. tabella 1).

Tabella 1

Strumenti finanziari che beneficiano del sostegno del bilancio UE

(miliardi di euro)

	Periodo di programmazione 2007-2013 (*)	Periodo di programmazione 2014-2020
FESR, FSE ⁽¹⁾ , e sviluppo rurale ⁽²⁾ per il periodo 2007-2013 / Fondi SIE per il periodo 2014-2020	12,3	21
Iniziativa per le PMI	0	8,5
Strumenti finanziari soggetti a gestione indiretta ⁽³⁾	3,8 ⁽⁴⁾	5,8 (**)
FEIS (***) — massima garanzia a carico del bilancio UE, di cui:	0	26
— Dotazione del Fondo di garanzia		8,7
— Passività non finanziata nel bilancio UE attuale e in quello futuro		17,3
Totale	16,1	61,3

(*) In base alle più recenti relazioni sull'esecuzione disponibili.

(**) In base alla proposta di trasferire 500 milioni di euro dagli strumenti finanziari MCE alla dotazione del Fondo di garanzia FEIS e 1,15 miliardi a sovvenzioni (SWD(2016) 299 final del 14 settembre 2016, pag. 23).

(***) In base alla proposta di modifica del regolamento FEIS.

⁽¹⁾ Per gli strumenti finanziari FESR e FSE, il corrispondente contributo UE pagato in totale al 31 dicembre 2015 è ammontato a 11,6 miliardi di euro, di cui solo 8,5 miliardi di euro (73 %) hanno raggiunto i beneficiari finali. Questi importi corrispondono a un periodo di attuazione di nove anni (2007-2015) (EGESIF_16-0011-00, Summary of data on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments reported by the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of Council Regulation (EC) No 1083/2006, pag. 66).

⁽²⁾ Relazione speciale n. 5/2015 (<http://eca.europa.eu>).

⁽³⁾ Per il periodo di programmazione 2014-2020, la Corte ha stimato che la dotazione indicativa per gli strumenti finanziari soggetti a gestione indiretta ammonti a 7,4 miliardi di euro (relazione annuale sull'esercizio finanziario 2015, tabella 2.10 (GU C 375 del 13.10.2016)).

⁽⁴⁾ Al 31 dicembre 2014, il contributo globale dell'UE al periodo di programmazione 2007-2013 per gli strumenti finanziari soggetti a gestione indiretta ammontava a quasi 3,8 miliardi di euro (esclusi gli strumenti di finanziamento combinato) (COM(2015) 565 final del 13 novembre 2015, pag. 4).

⁽¹²⁾ http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/toc_guide_en.htm.

⁽¹³⁾ Articolo 1, paragrafo 5, della proposta recante modifica dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento FEIS.

⁽¹⁴⁾ Articolo 1, paragrafi 1 e 7, della proposta recante modifica, rispettivamente, degli articoli 4, paragrafo 2, e 11, paragrafo 1, del regolamento FEIS.

⁽¹⁵⁾ Articolo 1, paragrafo 10, della proposta che sopprime l'articolo 18, paragrafo 7, del regolamento FEIS.

⁽¹⁶⁾ Articolo 1, paragrafo 7, della proposta recante modifica dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento FEIS.

10. Nel periodo di programmazione 2007-2013, la Corte ha constatato che gli strumenti finanziari soggetti a gestione concorrente erano sovracapitalizzati e stentavano a tenere sotto controllo costi/commissioni, ad attrarre capitale privato e a riutilizzare il sostegno finanziario ⁽¹⁷⁾. Ciononostante, i piani della Commissione presuppongono che, nell'arco del periodo di programmazione 2014-2020, saranno assegnati agli strumenti finanziari, tramite i cinque fondi strutturali e d'investimento europei, circa 21 miliardi di euro ⁽¹⁸⁾.

11. Nel periodo di programmazione 2014-2020 è disponibile un nuovo strumento finanziario innovativo (l'iniziativa UE per le PMI ⁽¹⁹⁾) per il FESR e per il FEASR. Il tipo di finanziamento ⁽²⁰⁾ fornito da tale iniziativa per i fondi SIE è simile a quello fornito dal FEIS nell'ambito dello Sportello per i finanziamenti per le micro, piccole e medie imprese (SMEW) ⁽²¹⁾. Benché l'iniziativa per le PMI sia stata creata nel contesto dello sviluppo regionale e il FEIS interessi l'intero territorio dell'UE, entrambi gli strumenti sono destinati allo stesso pool di PMI.

L'uso fatto fino ad ora del FEIS mostra il persistere di una capacità di investimento significativa

12. Al fine di raggiungere l'importo-obiettivo originale di 315 miliardi di euro, la BEI dovrà finanziare, in tre anni, progetti supplementari per circa 60,8 miliardi di euro.

13. Stando alla BEI ⁽²²⁾, al 30 giugno 2016 (cfr. grafico 1):

- il finanziamento per le **operazioni FEIS sottoscritte** è ammontato a **10,5 miliardi di euro** (con un investimento aggregato mobilitato stimato in circa 66 miliardi di euro, circa il 21 % dell'importo-obiettivo);
- nell'ambito dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione (IIW) ⁽²³⁾, sono stati sottoscritti 4,72 miliardi di euro, corrispondenti ad appena il 9 % dell'obiettivo ⁽²⁴⁾;
- le operazioni sottoscritte dello sportello PMI (SMEW) ⁽²⁵⁾ sono ammontate a 5,7 miliardi di euro (con un investimento mobilitato che, si stima, abbia già raggiunto il 58 % dell'importo obiettivo);
- il finanziamento privato mobilitato ammonta a 44,7 miliardi di euro ⁽²⁶⁾.

⁽¹⁷⁾ Relazioni speciali della Corte n. 19/2016 e n. 5/2015 (<http://eca.europa.eu>).

⁽¹⁸⁾ SWD(2016) 299 final del 14 settembre 2016, pag. 24.

⁽¹⁹⁾ A questo strumento possono essere attribuiti fino a 8,5 miliardi di euro provenienti dal contributo FESR e FEASR a livello UE (articolo 39 del regolamento recante disposizioni comuni (RDC)).

⁽²⁰⁾ Per quanto riguarda le sole PMI, lo strumento può fornire garanzie illimitate per portafogli di strumenti di debito o finanziare operazioni tramite la cartolarizzazione.

⁽²¹⁾ InnovFin SMEG (lo strumento di garanzia per le PMI nell'ambito di Orizzonte 2020), che beneficia del potenziamento del FEIS nell'ambito dello SMEW, è uno dei soggetti che, nell'iniziativa per le PMI, assumono il rischio.

⁽²²⁾ Valutazione a cura della BEI, tabella 2, pag. 5.

⁽²³⁾ Nel quadro dell'IIW, l'uso della garanzia dell'Unione è stato limitato a 13,5 miliardi di euro (11 miliardi di euro come prima perdita per il sub-portafoglio dei debiti e 2,5 miliardi per le operazioni su titoli di capitale), oltre a 2,5 miliardi di euro provenienti dalle risorse proprie della BEI per investimenti *pari passu* in operazioni di capitale azionario.


⁽²⁴⁾ Inoltre, nella relazione operativa FEIS di metà esercizio, alla data di comunicazione del 30 giugno 2016, la BEI stima che il comitato per gli investimenti (CI) approverà l'impiego della garanzia dell'Unione per finanziare operazioni IIW per altri **14,5 miliardi di euro entro il 30 giugno 2017**.

⁽²⁵⁾ Nell'ambito dello SMEW, 1,25 miliardi della garanzia dell'Unione sono stati assegnati al potenziamento delle operazioni di garanzia a titolo del COSME LGF (strumento di garanzia dei prestiti nell'ambito del programma per la competitività delle piccole e medie imprese) e di InnovFin SMEG e 1,25 miliardi di euro al portafoglio azionario. La garanzia di 1,25 miliardi di euro per il portafoglio azionario SMEW inizierà ad essere utilizzata nel secondo semestre del 2016 per il prodotto azionario SMEW recentemente messo a punto. La BEI ha inoltre assegnato 2,5 miliardi di euro delle proprie risorse al mandato sulle risorse di capitale di rischio al FEI.

⁽²⁶⁾ Relazione operativa FEIS di metà esercizio, alla data di comunicazione del 30 giugno 2016.

Grafico 1

Situazione del portafoglio FEIS al 30 giugno 2016



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della BEI al 30 giugno 2016.

14. In generale, l'attuale importo della garanzia FEIS è sufficiente per continuare a finanziare attività nei prossimi due anni. Costituiscono un'eccezione le operazioni di debito SMEW ⁽²⁷⁾, alle quali la Commissione e la BEI hanno deciso di attingere per una serie di richieste di finanziamento provenienti da strumenti finanziari esistenti per lo strumento di garanzia dei prestiti nell'ambito del programma COSME (LGF) e per lo strumento relativo alle garanzie per le PMI (SMEG) nell'ambito di InnovFin — Orizzonte 2020;

15. La Commissione e il Gruppo BEI hanno già adottato una serie di misure per far fronte al rischio che il portafoglio di strumenti di debito SMEW esaurisca le disponibilità di finanziamento ⁽²⁸⁾:

- il comitato direttivo del FEIS ha innalzato il limite SMEW da 2,5 a 3 miliardi di euro riassegnando 500 milioni di euro dell'IIW ⁽²⁹⁾;
- riguardo al portafoglio di strumenti di debito SMEW, la Commissione e la BEI hanno convenuto che i contributi annuali dell'UE, una volta disponibili, saranno usati per svincolare la garanzia dell'Unione per gli strumenti COSME LGF e InnovFin SMEG, convertendola in un'esposizione di «seconda perdita» o in «tranche mezzanine»; hanno inoltre stabilito di estendere
- l'uso della garanzia dell'Unione allo strumento di garanzia EaSI (Occupazione e innovazione sociale) ⁽³⁰⁾ e allo strumento di cartolarizzazione.

16. La Commissione propone di prorogare il periodo di investimento di un anno e mezzo (da luglio 2019 a dicembre 2020) ⁽³¹⁾ e di aumentare l'importo-obiettivo degli investimenti a 500 miliardi di euro ⁽³²⁾. I contratti possono essere sottoscritti due anni dopo il periodo di investimento (ossia fino a dicembre 2022), mentre in base al regolamento FEIS attuale tale termine è di un anno. Nella sua valutazione, la BEI osserva tuttavia che il termine entro cui vanno sottoscritte le operazioni FEIS una volta approvate è di circa 90 giorni ⁽³³⁾.

⁽²⁷⁾ La Commissione stima che il FEI utilizzerà la garanzia dell'Unione assegnata al portafoglio di strumenti di debito SMEW entro la fine del 2017 (SWD(2016) 297 final/2, pag. 17).

⁽²⁸⁾ 1,25 miliardi di euro della garanzia dell'Unione sono stati inizialmente attribuiti al potenziamento del COSME — LGF e dell'InnovFin SMEG.

⁽²⁹⁾ Articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo di modifica e riformulazione della gestione del Fondo europeo per gli investimenti strategici e sulla concessione della garanzia dell'Unione (di seguito «l'accordo FEIS rivisto»).

⁽³⁰⁾ Programma UE per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI).

⁽³¹⁾ Articolo 1, paragrafo 5, della proposta recante modifica dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento FEIS.

⁽³²⁾ Sezione 1 dell'allegato alla proposta che modifica la sezione 2 dell'allegato II del regolamento FEIS.

⁽³³⁾ Valutazione a cura della BEI, figura 9, pag. 30.

Conclusioni

17. La Commissione ha presentato la proposta di proroga del FEIS a solo un anno di distanza dalla creazione del fondo. Vi sono pochi elementi attestanti che il proposto aumento della garanzia dell'Unione sia giustificato, salvo per lo SMEW. La Commissione non ha contemplato altre opzioni, come un'ulteriore riassegnazione della garanzia dell'Unione fra i due sportelli, o un aumento della stessa solo per lo SMEW. I dati e le stime della BEI indicano che l'attuale garanzia è sufficiente per un altro periodo di funzionamento dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione (IIW), in cui potrebbe essere completato l'esame della performance e del valore aggiunto del FEIS prescritto dai co-legislatori. Ciò potrebbe anche contribuire a ridurre la frammentazione e le sovrapposizioni fra il FEIS e altri strumenti finanziari e consentire una maggiore focalizzazione sulle priorità dell'UE. La proroga proposta per la sottoscrizione delle operazioni (due anni) non è in linea con l'attuale prassi.

La proposta e la valutazione della garanzia non rispettano i principi per legiferare meglio

Criteri

18. Una migliore qualità della legislazione ⁽³⁴⁾ costituisce una priorità per l'UE. In virtù dei principi per legiferare meglio, la Commissione è tenuta a «valutare rigorosamente l'impatto della legislazione in fase di preparazione, compresi gli emendamenti sostanziali introdotti durante il processo legislativo, in modo che le decisioni politiche siano prese con cognizione di causa e si basino su elementi concreti.» ⁽³⁵⁾ Per le iniziative della Commissione che potrebbero avere un impatto significativo sul piano economico, ambientale e sociale, nonché per la revisione di atti legislativi esistenti o comunicazioni strategiche, è richiesta una valutazione d'impatto ⁽³⁶⁾.

19. Le valutazioni devono riguardare tutti gli impatti significativi, sul piano economico, sociale e ambientale, degli interventi UE (con particolare attenzione a quelli individuati in precedenti valutazioni di impatto) ⁽³⁷⁾. Gli articoli 30 e 140 del regolamento finanziario richiedono inoltre valutazioni ex ante per i programmi di spesa e gli strumenti finanziari. In base agli orientamenti per legiferare meglio, le valutazioni dovrebbero essere condotte secondo una metodologia chiaramente definita e solida, intesa a produrre risultati oggettivi. La valutazione dovrebbe riguardare, come minimo, l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto UE o spiegare perché ciò non sia stato fatto nella tabella di marcia per la valutazione.

La proposta non è accompagnata da una valutazione di impatto

20. La comunicazione della Commissione del 1° giugno 2016 ⁽³⁸⁾ e la relazione che precede la proposta forniscono alcune informazioni sull'attuale utilizzo del FEIS, attingendo ai risultati della consultazione delle parti interessate ⁽³⁹⁾ e delle valutazioni interne. Questi documenti non costituiscono tuttavia una valutazione d'impatto esaustiva, rigorosa, basata su elementi concreti, come previsto dagli orientamenti per legiferare meglio.

21. Inoltre, adducendo l'urgenza di lanciare il FEIS nel 2015, la Commissione non ha svolto all'epoca né una valutazione d'impatto, né una valutazione ex ante. Come osservato dalla Corte nel Parere n. 4/2015 ⁽⁴⁰⁾, il FEIS è stato considerato un'eccezione cui non si applica il regolamento finanziario, sebbene la maggior parte della dotazione del Fondo di garanzia provenga dal bilancio dell'UE e la garanzia a carico del bilancio prestata alla BEI comporti notevoli passività potenziali per quest'ultimo.

22. Di conseguenza, per il FEIS non è stata ancora eseguita alcuna valutazione ed analisi delle cause della carenza di investimenti, delle esigenze di mercato e di come affrontarle al meglio, nonché delle complementarità con altri programmi e strumenti finanziari finanziati dal bilancio dell'UE e del modo più efficace per evitare sovrapposizioni indesiderate.

⁽³⁴⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Legiferare meglio per ottenere risultati migliori — Agenda dell'UE» (COM(2015) 215 *final* del 19 maggio 2015).

⁽³⁵⁾ http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4988_it.htm.

⁽³⁶⁾ Nel caso specifico delle comunicazioni strategiche, l'obbligo di procedere a una valutazione d'impatto (nonché la profondità di tale analisi) dipenderà principalmente dall'ambiziosità e dal grado di impegno previsto e da quanto sia vincolante per la Commissione. È alquanto probabile che le comunicazioni che annunciano, ad esempio, impegni ambiziosi (come una strategia decennale per raggiungere determinati obiettivi ambientali) richiederanno una valutazione d'impatto perché l'impatto di tale impegno sarà probabilmente significativo e in gran parte identificabile già in uno stadio di definizione generale della linea d'azione. (http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/tool_5_en.htm).

⁽³⁷⁾ http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/ug_chap6_en.htm.

⁽³⁸⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «L'Europa ricomincia a investire. Bilancio del piano di investimenti per l'Europa e prossimi passi» (COM(2016) 359 *final* del 1° giugno 2016).

⁽³⁹⁾ Il comitato direttivo del FEIS ha organizzato, il 7 settembre 2016, la prima consultazione delle parti interessate, 30 delle quali hanno partecipato (rappresentanti della società civile, gruppi di riflessione, associazioni private e del settore bancario). Sono stati organizzati dibattiti fra esperti su temi quali l'attuazione del FEIS nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione (IIW) e dello SMEW e l'orientamento strategico del FEIS.

⁽⁴⁰⁾ Parere n. 4/2015, paragrafo 10.

Le valutazioni della Commissione e della BEI non costituiscono un esame della performance e del valore aggiunto del FEIS

23. La Commissione accompagna la proposta (cfr. paragrafo 7) con una propria valutazione interna dell'impiego della garanzia dell'Unione e del funzionamento del Fondo di garanzia, ottemperando a un requisito distinto, in termini di informativa, del regolamento FEIS ⁽⁴¹⁾. Ciò è pertinente ai fini della proposta modifica del tasso di copertura del Fondo di garanzia (cfr. paragrafo 34) ma non di altri elementi della proposta.

24. Nel settembre 2016, completando la valutazione della Commissione, la BEI ha pubblicato la propria valutazione del funzionamento del FEIS (come prescritto dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento FEIS. La valutazione della BEI si prefigge di determinare in quale misura il FEIS sia stato concepito e funzioni in modo da produrre gli effetti previsti e non comprende un'analisi delle realizzazioni e dell'impatto del FEIS in quanto tale. Copre il portafoglio di operazioni alla base del FEIS (comprese l'addizionalità e l'ammissibilità), le disposizioni in materia di governance e le strutture organizzative, nonché le procedure e le linee-guida relative ai progetti ⁽⁴²⁾. La BEI afferma che è troppo presto perché tale valutazione approdi a un giudizio definitivo sulla performance del FEIS ⁽⁴³⁾.

25. La Commissione si è inoltre impegnata, nella relazione concernente la proposta ⁽⁴⁴⁾, a fornire nel novembre 2016 una valutazione indipendente dell'applicazione del regolamento FEIS. Tale valutazione riguarderà anche il funzionamento del FEIS, l'impiego della garanzia dell'Unione, il polo europeo di consulenza sugli investimenti e si avvarrà dei risultati della valutazione interna della BEI e di quella svolta dalla Commissione.

Conclusioni

26. La proposta è stata presentata senza una valutazione d'impatto esauriente (per la seconda volta) e troppo presto per poter misurare l'impatto economico, sociale e ambientale del FEIS e per concludere se il Fondo stia conseguendo i propri obiettivi. In particolare, le informazioni fornite avrebbero dovuto riguardare:

- gli strumenti finanziari esistenti (nonché i settori e i beneficiari mirati);
- le sovrapposizioni fra strumenti e FEIS;
- l'allineamento con gli obiettivi strategici dell'UE;
- il margine di riduzione della frammentazione degli strumenti;
- la gestione del rischio (e la comunicazione delle passività potenziali per il bilancio dell'UE).

27. La valutazione della garanzia non ha rispettato i principi per legiferare meglio. Nessuna delle tre valutazioni sopra menzionate valuta gli effetti e l'impatto del FEIS, non essendo il tempo trascorso sufficiente per consentirne l'individuazione e/o la misurazione ⁽⁴⁵⁾ (cfr. anche paragrafo 8). Data la tempistica, gli eventuali indicatori macroeconomici disponibili per misurare l'impatto del FEIS sono pochi. La Corte pone in dubbio la necessità di sopprimere la disposizione che subordina il proseguimento, la modifica o la cessazione del FEIS ai risultati di una valutazione indipendente (cfr. paragrafo 8).

La proposta dotazione del Fondo di garanzia è in linea con la stima aggiornata delle perdite attese

Il Fondo di garanzia

28. Al fine di costituire una «riserva di liquidità cui attingere per pagare la BEI in caso di attivazione della garanzia dell'Unione» ⁽⁴⁶⁾, i legislatori UE hanno istituito un Fondo di garanzia ⁽⁴⁷⁾. Il regolamento FEIS attualmente in vigore fissa l'importo-obiettivo del Fondo di garanzia al 50 % degli obblighi totali di garanzia dell'Unione (8 miliardi di euro). Nella relazione concernente la proposta iniziale ⁽⁴⁸⁾, la Commissione spiega che questo importo-obiettivo è stato stabilito sulla base dell'«esperienza maturata riguardo alla natura degli investimenti destinati ad essere sostenuti dal FEIS».

⁽⁴¹⁾ Articolo 18, paragrafo 2, del regolamento FEIS.

⁽⁴²⁾ Valutazione a cura della BEI, Sezione 1,3, pag. 3.

⁽⁴³⁾ Valutazione a cura della BEI, sintesi.

⁽⁴⁴⁾ COM(2016) 597 *final* del 14 settembre 2016, pag. 6.

⁽⁴⁵⁾ http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/toc_guide_en.htm.

⁽⁴⁶⁾ Articolo 12 del regolamento FEIS.

⁽⁴⁷⁾ Il 21 gennaio 2016, la Commissione ha adottato la decisione C(2016)165 con cui ha approvato gli orientamenti per la gestione delle attività del Fondo di garanzia del FEIS.

⁽⁴⁸⁾ COM(2015) 10 *final* del 13 gennaio 2015, pag. 5.

Nessun impatto sul bilancio dell'UE

29. Raggiungere una dotazione obiettivo del 50 % significava ridurre la spesa prevista a titolo delle sovvenzioni MCE per il periodo 2014-2022 di 2,8 miliardi di euro e quella per Orizzonte 2020 di 2,2 miliardi di euro, utilizzando 3 miliardi di euro di margini non assegnati nell'ambito del massimale di spesa del quadro finanziario pluriennale (QFP).

30. I pagamenti a carico del bilancio UE finanzieranno il fondo fino al 2022. Nel dicembre 2015, la Commissione ha impegnato 1,4 miliardi di euro ⁽⁴⁹⁾ per pagamenti al fondo. Al 30 giugno 2016, la Commissione aveva già versato al Fondo di garanzia 380 milioni di euro (dei 500 milioni di pagamenti previsti per il 2016), che sono stati investiti in obbligazioni. Non vi sono stati ricorsi al fondo ⁽⁵⁰⁾.

31. Inoltre, se gli esborsi raggiungono il livello-obiettivo, il FEIS darà luogo a una passività potenziale non finanziata per il bilancio UE di circa 8 miliardi di euro (oltre agli 8 miliardi di euro coperti dal Fondo di garanzia).

Perdita prevista e dotazione necessaria

32. La Commissione propone di aggiustare l'importo-obiettivo del Fondo di garanzia dell'Unione dal 50 % al 35 % ⁽⁵¹⁾ degli obblighi totali di garanzia dell'Unione, sostenendo tale conclusione nella propria valutazione della garanzia.

33. Basandosi sulle 39 operazioni dell'IIW BEI firmate al 30 giugno 2016 e sui dati storici degli strumenti nel quadro del rafforzamento SMEW, nonché sulle proposte modificate del sottosportello relativo ai titoli di debito SMEW (cfr. paragrafo 15), la Commissione ha calcolato un tasso di alimentazione medio del 33,4 % ⁽⁵²⁾. La Commissione ha basato la propria valutazione dei calcoli della perdita attesa per i diversi portafogli su ipotesi da essa ritenute «prudenti».

34. La riduzione dell'importo-obiettivo di 15 punti percentuali è un adeguamento che minimizzerà il rischio che l'importo investito nel Fondo di garanzia superi le perdite sostenute da quest'ultimo. Aumenterà però anche il rischio che l'importo investito nel Fondo di garanzia risulti insufficiente e che si rendano necessari ulteriori ricorsi al bilancio. La Commissione ha spiegato le ipotesi soggiacenti alla proposta da essa presentata.

Conclusioni

35. La creazione del FEIS e del Fondo di garanzia con un importo-obiettivo del 50 % ha limitato la flessibilità di bilancio nel QFP 2014-2020, riducendo i margini non assegnati nel quadro del massimale di spesa QFP. Inoltre, le dotazioni previste per Orizzonte 2020 e l'MCE sono state ridotte. È troppo presto per valutare il costo implicito di questi tagli concordati nel 2015, dato che la Commissione non è ancora in grado di valutare l'impatto del FEIS, di Orizzonte 2020 e del Meccanismo per collegare l'Europa (MCE). [Se la Commissione avesse adottato per la proposta iniziale le stesse ipotesi adottate ora per la proposta modificata, l'impatto del finanziamento del Fondo di garanzia mediante il bilancio UE negli ultimi due anni sarebbe stato inferiore.]

36. Con le modifiche proposte, la passività potenziale totale per il bilancio UE raggiungerà i 26 miliardi di euro (di cui circa 9 miliardi a carico del Fondo di garanzia). Le passività potenziali persisteranno per l'intero ciclo del portafoglio di investimento.

L'impatto del FEIS rischia di essere sovrastimato***Nella proposta, l'addizionalità è definita in termini ampi****Criteri*

37. L'«addizionalità» è definita all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento FEIS (cfr. riquadro 1).

⁽⁴⁹⁾ Questo importo è stato riassegnato dalle linee di bilancio del Meccanismo per collegare l'Europa, (790 milioni di euro), di Orizzonte 2020 (70 milioni di euro) e di ITER (490 milioni di euro).

⁽⁵⁰⁾ SWD(2016) 297 final/2, pag. 17.

⁽⁵¹⁾ Articolo 1, paragrafo 8, della proposta recante modifica dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento FEIS.

⁽⁵²⁾ SWD(2016) 297 final/2, tabella. 4, pag. 19.

Riquadro 1 — Addizionalità — Articolo 5, paragrafo 1, del regolamento FEIS e modifiche proposte (in corsivo)

Ai fini del presente regolamento, per «addizionalità» si intende il sostegno fornito dal FEIS a operazioni che fanno fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali e che la BEI, il FEI o gli strumenti finanziari esistenti dell'Unione non avrebbero potuto effettuare, o non avrebbero potuto effettuare in egual misura, nel periodo durante il quale è possibile utilizzare la garanzia dell'Unione, senza il sostegno del FEIS. I progetti sostenuti dal FEIS hanno tipicamente un profilo di rischio più elevato rispetto ai progetti sostenuti tramite operazioni ordinarie della BEI e il portafoglio del FEIS ha, complessivamente, un profilo di rischio più elevato rispetto al portafoglio di investimenti sostenuto dalla BEI, nel quadro delle sue ordinarie politiche di investimento, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Si considera che i progetti sostenuti dal FEIS, oltre a mirare a creare occupazione e una crescita sostenibile, assicurino addizionalità se presentano un rischio corrispondente a quello delle attività speciali della BEI quali definite all'articolo 16 dello statuto della BEI e nelle linee guida della BEI sulle politiche in materia di rischi di credito.

Per fare meglio fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali, le attività speciali della BEI sostenute dal FEIS presentano generalmente caratteristiche quali subordinazione, partecipazione a strumenti di condivisione del rischio, transnazionalità, esposizione a rischi specifici o altri aspetti caratterizzanti descritti in maggiore dettaglio nell'allegato II.

I progetti della BEI che presentano un rischio inferiore al rischio minimo relativo alle attività speciali della BEI possono essere parimenti sostenuti dal FEIS se è richiesto l'impiego della garanzia dell'Unione per garantire l'addizionalità quale definita al primo comma del presente paragrafo.

Si considera che assicurino addizionalità anche i progetti sostenuti dal FEIS vertenti su infrastrutture fisiche di collegamento tra due o più Stati membri o sull'estensione di infrastrutture fisiche o dei servizi ad esse connessi da uno Stato membro a uno o più altri Stati membri.

Impatto sul Gruppo BEI

38. Durante il periodo di attuazione del FEIS, la BEI prevede ⁽⁵³⁾ di mantenere i volumi di prestito raggiunti successivamente all'aumento di capitale del 2013 ⁽⁵⁴⁾ (cfr. grafico 2). Il FEIS avrà un forte impatto sulle **attività speciali** ⁽⁵⁵⁾ della BEI, che dovrebbero aumentare dai 6,4 miliardi di euro del 2015 ⁽⁵⁶⁾ a 16-20 miliardi di euro all'anno (di cui circa 2,5 miliardi di euro all'anno di operazioni a rischio della stessa BEI) ⁽⁵⁷⁾.

⁽⁵³⁾ Piano di attività 2015-2017 della BEI.

⁽⁵⁴⁾ Il 31 dicembre 2012, gli Stati membri hanno approvato un aumento di 10 miliardi di euro di capitale versato per consentire alla BEI di fornire fino a 60 miliardi di euro di prestiti a lungo termine supplementari per progetti economicamente validi: durante il periodo 2013-2015, a seguito dell'incremento di capitale, il volume dei prestiti concessi dalla BEI è aumentato da 51 miliardi di euro nel 2012 a oltre 70 miliardi di euro l'anno.

⁽⁵⁵⁾ Le attività speciali, definite all'articolo 16 dello statuto della BEI e nelle linee guida della BEI sulle politiche in materia di rischi di credito, comprendono i) operazioni di prestito e di garanzia (con classificazione dei prestiti pari o inferiore a D-); ii) operazioni di capitale azionario e operazioni su altri titoli di capitale.


Le attività speciali comprendono operazioni a rischio della BEI (rischio più elevato) e operazioni coperte dall'attenuazione del rischio di credito di portafoglio (ripartizione del rischio) per gli strumenti esistenti (ad esempio, il Meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi — RSFF, l'MCE ecc.) e il FEIS.

⁽⁵⁶⁾ Relazione finanziaria della BEI 2015, pag. 10.

⁽⁵⁷⁾ Piano di attività 2016-2018 della BEI, pag. 14.

Grafico 2

Volumi di prestiti storici e previsti del gruppo BEI



Fonte: Corte dei conti europea, in base ai piani di attività della BEI (PAB) per il 2015-2017 e il 2016-2018.

39. In base all'articolo 5, paragrafo 1, «Si considera che i progetti sostenuti dal FEIS, oltre a mirare a creare occupazione e una crescita sostenibile, assicurino addizionalità se presentano un rischio corrispondente a quello delle attività speciali della BEI». Su questa base, la BEI considera le proprie attività speciali sostenute dal FEIS come fossero *de facto* addizionali ⁽⁵⁸⁾, senza alcun obbligo di dimostrare che fanno fronte i) a fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali e ii) che non avrebbero potuto essere effettuate (o almeno non in egual misura) dalla BEI, dal FEI o dagli strumenti finanziari UE esistenti, durante il periodo previsto, senza il sostegno del FEIS. A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, il FEIS può anche sostenere progetti che presentano, rispetto alle attività speciali, un profilo di rischio minore (ad esempio i normali/consueti prestiti della BEI). In questo caso, i progetti devono soddisfare tali requisiti di addizionalità.

40. La BEI classifica le operazioni come «attività speciali» in base a una serie di fattori come il merito di credito del mutuatario, il valore delle garanzie prestate, la durata del prestito, la complessità delle strutture di finanziamento e le operazioni su titoli di capitale. Tutte le operazioni del FEIS sottoscritte nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione fino al 30 giugno 2016 hanno lo status di attività speciali. La BEI considera inoltre tutte le operazioni a titolo dello SMEW coerenti con la definizione di attività speciali fornita nelle proprie linee guida sulle politiche in materia di rischi di credito.

41. Nella relazione di valutazione, la BEI osserva che potrebbero esservi situazioni in cui il profilo di rischio delle operazioni non riflette l'addizionalità, ossia che avrebbero potuto essere considerate strutture alternative (comprese quelle meno rischiose). La relazione prosegue tuttavia asserendo che, in pratica, la BEI adotta per le proprie attività speciali i criteri più esaustivi, andando quindi oltre il requisito sancito dal regolamento FEIS ⁽⁵⁹⁾.

Proposta della Commissione concernente la definizione di addizionalità

42. La Commissione propone di chiarire, all'articolo 5 e nell'allegato II del regolamento FEIS, gli elementi che indurrebbero la BEI a considerare un'operazione come attività speciale e di prevedere che il comitato per gli investimenti pubblici la motivazione delle decisioni che autorizzano l'impiego della garanzia dell'Unione ⁽⁶⁰⁾, soffermandosi in particolare sul rispetto del criterio di addizionalità.

43. La Commissione propone inoltre che, per definizione, i progetti transfrontalieri siano considerati assicurare l'addizionalità ⁽⁶¹⁾.

⁽⁵⁸⁾ Valutazione a cura della BEI, pag. 23.

⁽⁵⁹⁾ Valutazione a cura della BEI, pag. 16.

⁽⁶⁰⁾ Articolo 1, paragrafo 4, della proposta, che modifica l'articolo 7, paragrafo 12, del regolamento FEIS.

⁽⁶¹⁾ Articolo 1, paragrafo 2, della proposta, che modifica l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento FEIS.

Conclusioni e proposte

44. L'uso, da parte della BEI, dello status di attività speciale come equivalente di fatto all'addizionalità, nonché la pressione per raggiungere l'obiettivo di investimento, rischiano di incentivare l'utilizzo di strutture di finanziamento inutilmente complesse o di attribuire un profilo di rischio che non corrisponde al rischio reale dell'operazione. La Corte esaminerà la questione nell'ambito di un audit ai fini di una futura relazione speciale.

45. La definizione di addizionalità è ulteriormente complicata dall'introduzione del riferimento a «infrastrutture fisiche di collegamento tra due o più Stati membri o sull'estensione di infrastrutture fisiche o dei servizi ad esse connessi da uno Stato membro a uno o più altri Stati membri».

46. La Corte propone di:

- chiarire che tutti i progetti sostenuti dal FEIS devono soddisfare i criteri di addizionalità di cui al primo paragrafo della definizione di addizionalità (cfr. riquadro 1) e che la base di tale valutazione deve essere documentata;
- mantenere la definizione di addizionalità in termini semplici e generali, evitando riferimenti a casi specifici come le infrastrutture fisiche.

Il calcolo dell'effetto moltiplicatore presuppone un investimento nullo in assenza del FEIS*Criteri*

47. Determinare gli importi mobilitati mediante investimenti pubblici costituisce una sfida. Il comitato di aiuto allo sviluppo (DAC) dell'OCSE ha tuttavia proposto una metodologia ⁽⁶²⁾ volta ad isolare il contributo degli investimenti pubblici nella mobilitazione di fondi aggiuntivi. Gli elementi essenziali sono, in sintesi, i seguenti.

- Per una garanzia prestata a fronte di un prestito per il finanziamento di un progetto, si considera che l'importo mobilitato sia unicamente il prestito garantito; ogni finanziamento che si aggiunge al prestito non è considerato frutto dell'effetto moltiplicatore della garanzia.
- Per i prestiti sindacati, gli importi mobilitati sono attribuiti, su base proporzionale, all'investitore pubblico e al coordinatore del prestito sindacato; in altri termini, viene riconosciuto il contributo del coordinatore anziché considerare che l'intero importo mobilitato sia dovuto all'investitore pubblico.
- Per gli investimenti azionari, gli importi mobilitati dall'investitore pubblico escludono qualsiasi investimento precedente; nel caso vi siano più investitori pubblici, gli importi mobilitati dal settore privato sono attribuibili, su base proporzionale, a ciascuno di questi investitori.

Stima dell'investimento mobilitato dal FEIS

48. La misura in cui il FEIS mobilita fondi aggiuntivi è calcolata sulla base dell'apposita metodologia concernente l'effetto moltiplicatore del FEIS adottata dal comitato direttivo ⁽⁶³⁾. L'elemento centrale di questa metodologia è il costo dell'investimento del progetto (PIC). Per quanto riguarda i prestiti per investimenti e gli investimenti diretti in titoli azionari, il PIC è misurato «nel primo caso, come il costo totale del progetto definito nell'accordo di prestito BEI in base alla normale metodologia della BEI» [traduzione della Corte], la quale, anche dopo alcuni aggiustamenti, prende in considerazione l'intero finanziamento messo a disposizione del progetto contemporaneamente al FEIS. «Tuttavia, se il finanziamento BEI/FEIS è associato ad una sola parte del progetto, allora il costo dell'investimento dovrebbe equivalere alla parte del progetto cui è associato il finanziamento» [traduzione della Corte].

49. Una definizione simile dell'effetto moltiplicatore e della modalità di stima dello stesso è stata utilizzata per gli strumenti finanziari finanziati dal bilancio UE. Per gli strumenti a gestione centralizzata, dal 2013 l'effetto moltiplicatore è stato definito nel regolamento finanziario come «[...] pari all'importo del finanziamento a favore dei destinatari finali ammissibili diviso per l'importo del contributo dell'Unione» ⁽⁶⁴⁾. Nella relazione speciale n. 19/2016, la Corte osserva che nel calcolare l'investimento aggiuntivo mobilitato mediante gli strumenti finanziari, l'indicatore può essere sovrastimato in quanto non tutte le fonti di finanziamento attratte da un progetto discendono dal contributo UE ⁽⁶⁵⁾.

⁽⁶²⁾ OCSE, *Methodologies to measure amounts mobilised from the private sector by official development finance interventions*, DCD/DAC/STAT(2015) 8, 24 febbraio 2015.

⁽⁶³⁾ *EFSI Multiplier Methodology Calculation*, 26 ottobre 2015 (http://www.eib.org/attachments/strategies/efsi_steering_board_eif_efsi_multiplier_methodology_calculation_en.pdf).

⁽⁶⁴⁾ Articolo 223 del regolamento recante le modalità di applicazione del regolamento finanziario.

⁽⁶⁵⁾ Cfr. paragrafo 70 della relazione speciale n. 19/2016.

Conclusioni e proposte

50. Il rischio è che l'effetto moltiplicatore del FEIS sia sovrastimato, specie per i progetti di investimento per i quali gli investitori si sono impegnati o che rientrano in programmi nazionali esistenti o annunciati già prima che fosse varato il FEIS.

51. La Corte propone di:

- allineare la metodologia di calcolo dell'effetto moltiplicatore del FEIS con quella suggerita dall'OCSE, anche per tener conto dei casi descritti al paragrafo 50;
- sviluppare ulteriormente la metodologia per coprire le strutture e i prodotti di finanziamento che non esistevano quando è stata adottata la metodologia;
- applicare la nuova metodologia per produrre l'indicatore chiave di performance per il FEIS che mostra il capitale privato attratto.

Diversi aspetti della governance e della trasparenza del FEIS possono essere chiariti e migliorati

52. In questa sezione, la Corte espone il proprio punto di vista su una serie di proposte della Commissione per rafforzare il quadro giuridico, la governance e la trasparenza del FEIS.

Disposizioni concernenti le attività escluse e le giurisdizioni non cooperative

53. La Corte appoggia la proposta della Commissione di includere una disposizione sull'elusione fiscale ⁽⁶⁶⁾ quale mezzo per rafforzare un aspetto chiave del quadro giuridico. A giudizio della Corte, tale disposizione è in linea con la raccomandazione da essa espressa nella relazione speciale n. 19/2016.

Vi è l'esigenza riconosciuta di agire sugli squilibri geografici e sulla concentrazione settoriale*Criteri*

54. Non vi sono quote geografiche o settoriali per il FEIS e la concessione del sostegno ai progetti è basata sulla domanda. Ciononostante, gli orientamenti del FEIS in materia di investimenti, dispongono che «sia evitata un'eccessiva concentrazione settoriale o geografica» ⁽⁶⁷⁾ e l'orientamento strategico del FEIS fissa i limiti di tali concentrazioni ⁽⁶⁸⁾. Le concentrazioni geografiche e settoriali, ripartite per volume di operazioni sottoscritte sostenute dalla garanzia dell'Unione, sono due degli indicatori chiave di monitoraggio del FEIS ⁽⁶⁹⁾.

Uso del FEIS fino ad oggi

55. Nella relazione di valutazione ⁽⁷⁰⁾, la BEI osserva squilibri geografici ⁽⁷¹⁾ concentrazioni settoriali ⁽⁷²⁾ nel portafoglio IIW. Il finanziamento IIW è concentrato (in misura del 63 %) in tre Stati membri ⁽⁷³⁾. Non vi sono limiti di concentrazione stabiliti per lo SMEW, ma quattro Stati membri ⁽⁷⁴⁾ assorbono il 44 % del finanziamento.

⁽⁶⁶⁾ Articolo 1, paragrafo 12, della proposta, che sostituisce l'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento FEIS.

⁽⁶⁷⁾ Allegato II del regolamento FEIS, punto 8.

⁽⁶⁸⁾ L'Orientamento strategico del FEIS, del 15 dicembre 2015, stabilisce un limite del 45 % per la concentrazione geografica IIW ogni tre Stati membri, nonché un limite indicativo per la concentrazione settoriale del 30 % nell'intero periodo dell'investimento. (http://www.eib.org/attachments/strategies/efsi_steering_board_efsi_strategic_orientation_en.pdf).

⁽⁶⁹⁾ Accordo FEIS rivisto (*Schedule II*).

⁽⁷⁰⁾ Valutazione a cura della BEI, sezioni 2.2 e 2.3.

⁽⁷¹⁾ Il 92 % del finanziamento del FEIS è concentrato nei paesi dell'UE-15, e appena l'8 % nell'UE-13.

⁽⁷²⁾ Il 46 % del finanziamento FEIS è assegnato al settore dell'energia e il 19 % a quello dei trasporti.

⁽⁷³⁾ UK (29 %, ovvero 1 369 milioni di euro), Italia (24 %, pari a 1 152 milioni di euro) e Spagna (10 %, ossia 470 milioni di euro).

⁽⁷⁴⁾ Italia (15 %, ovvero 903 milioni di euro), Francia (11 %, pari a 623 milioni di euro), Germania (10 %, ovvero 586 milioni di euro) e Spagna (8 %, ossia 488 milioni di euro).

56. La relazione di valutazione della BEI ⁽⁷⁵⁾ nonché altri studi recenti ⁽⁷⁶⁾ indicano quali potenziali cause l'accento posto sulla rapida mobilitazione del FEIS e sul raggiungimento dell'obiettivo di investimento di 315 miliardi di euro, che incentiva la BEI a dare la precedenza a progetti prontamente finanziabili dalle banche in paesi con mercati finanziari sviluppati, che hanno la capacità di avvalersi degli strumenti finanziari e di strutturare progetti ad alto rischio.

57. La Commissione propone ⁽⁷⁷⁾ anche di ridefinire il ruolo del polo europeo di consulenza sugli investimenti in merito alla preparazione dei progetti, alla focalizzazione sui progetti relativi all'azione per il clima e al suo contributo al conseguimento della diversificazione settoriale e geografica, nonché per fornire un supporto consultivo a livello locale.

58. La proposta della Commissione include l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura fra i settori ammissibili al sostegno del FEIS ⁽⁷⁸⁾. Ma i progetti che si prestano ad essere finanziati dal FEIS potrebbero essere ammissibili anche al sostegno del FEASR. La relazione speciale della Corte n. 5/2015 sugli strumenti finanziari nel settore dello sviluppo rurale concludeva che gli strumenti finanziari disponibili a titolo del FEASR sono stati finora sovracapitalizzati e inefficaci.

Conclusioni

59. La Corte accoglie con favore la proposta della Commissione di intervenire a fronte degli squilibri nell'impiego dei fondi. Il polo europeo di consulenza sugli investimenti ha un ruolo fondamentale nel contrastare gli squilibri geografici e settoriali, ma è troppo presto per avere un'idea della sua efficacia in generale e, in particolare, riguardo a questo aspetto.

60. Considerata l'esperienza precedente e l'esistenza di fonti di finanziamento alternative, la Corte nutre dei dubbi circa il valore aggiunto del finanziamento FEIS per progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

Occorre chiarire l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato per i progetti che associano finanziamenti a carico del FEIS e dei fondi strutturali

61. Le risorse aggiudicate direttamente dalla BEI parallelamente all'attuazione del regolamento FEIS non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, e la Commissione non è tenuta ad approvare il finanziamento FEIS secondo le norme sugli aiuti di Stato ⁽⁷⁹⁾. Ciononostante, i progetti sostenuti dal FEIS possono anche beneficiare del cofinanziamento degli Stati membri dell'UE, anche tramite i fondi SIE ⁽⁸⁰⁾, il quale, a meno che non sia concesso a condizioni di mercato, costituisce un aiuto di Stato soggetto all'approvazione della Commissione in base al quadro da questa predisposto per disciplinare questo tipo di aiuti ⁽⁸¹⁾.

62. La Corte suggerisce di chiarire il trattamento, ai fini degli aiuti di Stato, delle operazioni FEIS cofinanziate da fondi sotto il controllo degli Stati membri, compresi i fondi SIE.

La necessità di una governance più chiara e più razionale è assodata

Criteri

63. Affinché il FEIS funzioni efficacemente, è fondamentale che vi siano dispositivi semplificati in materia di governance che definiscano chiaramente i rispettivi ruoli e responsabilità della Commissione e della BEI, e dei soggetti da queste designati, nell'ambito del processo decisionale del FEIS, e che siano state previste disposizioni sufficienti per garantire l'indipendenza ed evitare conflitti di interessi.

Dispositivi di governance del FEIS

64. La struttura di governance del FEIS ⁽⁸²⁾ si compone di: un comitato direttivo, un comitato per gli investimenti, un direttore generale e un vicedirettore generale (cfr. *allegato I*). La struttura di governance del FEIS viene ad aggiungersi all'organizzazione e alla gestione del ciclo dei progetti della BEI e non dovrebbe interferire con il processo decisionale del Gruppo BEI ⁽⁸³⁾.

⁽⁷⁵⁾ Valutazione a cura della BEI, Sezione 2,2, pag. 7.

⁽⁷⁶⁾ Rubio, E., *Investment in Europe: making the best of the Juncker plan*, Delors Institute, Paris, Berlin, 2016, pagg. 49-50.

⁽⁷⁷⁾ Articolo 1, paragrafo 9, della proposta recante modifica dell'articolo 14 del regolamento FEIS.

⁽⁷⁸⁾ Articolo 1, paragrafo 5, della proposta recante modifica dell'articolo 9 del regolamento FEIS.

⁽⁷⁹⁾ Commissione europea, Scheda informativa: Il piano di investimenti per l'Europa — Domande e risposte, 20 luglio 2015.

⁽⁸⁰⁾ Cfr. relazione speciale n. 24/2016 (<http://eca.europa.eu>).

⁽⁸¹⁾ Regolamenti di esenzione per categoria (agricoltura, pesca e acquacoltura) e regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC).

⁽⁸²⁾ Articolo 7 del regolamento FEIS.

⁽⁸³⁾ Considerando 29 del regolamento FEIS.

Il comitato direttivo

65. Il comitato direttivo del FEIS è stato ufficialmente istituito nel luglio 2015. La valutazione della BEI ha evidenziato che tre dei quattro membri del comitato direttivo del FEIS fanno anche parte del consiglio di amministrazione della BEI o del FEI e che, in questa veste, partecipano all'adozione delle strategie e dei progetti di questi ultimi, compresi i progetti FEIS ⁽⁸⁴⁾.

66. La valutazione della BEI sottolinea che l'informativa, la rendicontabilità e l'interazione generale fra il direttore generale ⁽⁸⁵⁾ e il comitato direttivo potrebbero essere migliorate ⁽⁸⁶⁾.

Il comitato per gli investimenti

67. Il comitato direttivo ha finalizzato, nel dicembre 2015, la selezione del comitato per gli investimenti, divenuto operativo nel gennaio 2016. Durante la fase di transizione fra luglio 2015 e gennaio 2016, la Commissione ha assolto gli obblighi del comitato per gli investimenti e ha autorizzato l'inclusione degli strumenti FEI e dei progetti approvati dal consiglio di amministrazione della BEI nel portafoglio garantito dal FEIS. Indipendenza e assenza di conflitti di interessi sono requisiti fondamentali per i membri del comitato per gli investimenti ⁽⁸⁷⁾.

68. Nel ciclo del progetto, il comitato per gli investimenti interviene fra il comitato direttivo della BEI e l'approvazione, da parte del consiglio di amministrazione di quest'ultima, dell'operazione ai fini dell'assistenza della garanzia dell'Unione per operazioni della BEI. A tal fine, il comitato per gli investimenti usa un quadro di indicatori ⁽⁸⁸⁾ elaborato dai servizi della BEI per ciascun progetto (cfr. paragrafi 78 e 79).

69. Due volte l'anno, la BEI trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, nel rispetto di rigorosi obblighi di riservatezza, l'elenco di tutte le decisioni del comitato per gli investimenti con le quali viene negato l'impiego della garanzia dell'Unione ⁽⁸⁹⁾. La Commissione e il Gruppo BEI hanno confermato che al 30 giugno 2016 non si registrava alcun caso di rifiuto. Tuttavia, nell'ambito dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione (IIW), sono state annullate tre operazioni (in un caso dopo la firma), mentre nel quadro dello sportello SMEW è stata abbandonata un'operazione.

Conclusioni

70. La Corte accoglie con favore la proposta della Commissione di rafforzare le disposizioni ⁽⁹⁰⁾ relative alla notifica del conflitto di interessi per i membri del comitato per gli investimenti.

71. La Corte prende atto di quanto evidenziato dalla valutazione della BEI, ovvero che i ruoli e le responsabilità degli organi direttivi del FEIS, essendo complessi, dovrebbero essere ulteriormente chiariti e semplificati.

72. Allo stato, sia la Commissione che la BEI svolgono diversi ruoli in relazione al FEIS e hanno un'ampia gamma di altre responsabilità. La Commissione gestisce il Fondo di garanzia ed è rappresentata in seno al comitato direttivo del FEIS, che ha il compito di stabilire gli orientamenti strategici del Fondo e di selezionare e designare il comitato per gli investimenti. La Commissione è inoltre membro del consiglio di amministrazione della BEI e viene pertanto consultata prima dell'approvazione di ogni singola operazione di finanziamento e di investimento della Banca ⁽⁹¹⁾. Contemporaneamente, la BEI è rappresentata in seno al comitato direttivo del FEIS ed è anche responsabile della gestione e dell'esecuzione delle operazioni del Fondo.

73. A causa di queste complesse interazioni fra la Commissione e la BEI, e delle rispettive nomine nell'ambito del processo decisionale del FEIS, è difficile stabilire, ai fini dell'obbligo di rendiconto, chi sia responsabile in ultima istanza, verso le autorità di bilancio e legislative dell'UE, della performance e della gestione dei rischi del FEIS, nonché identificare potenziali conflitti di interesse fra ruoli e responsabilità appartenenti o meno al FEIS.

⁽⁸⁴⁾ Valutazione a cura della BEI, pagg. 26-27.

⁽⁸⁵⁾ Il direttore generale presiede il comitato per gli investimenti.

⁽⁸⁶⁾ Valutazione a cura della BEI, pag. 26.

⁽⁸⁷⁾ Articolo 7, paragrafo 9, del regolamento FEIS e articolo 5, paragrafo 12, dell'accordo FEIS rivisto.

⁽⁸⁸⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1558 della Commissione, del 22 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante l'istituzione di un quadro di indicatori per l'applicazione della garanzia dell'Unione (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 20).

⁽⁸⁹⁾ Articolo 7, paragrafo 12, del regolamento FEIS.

⁽⁹⁰⁾ Articolo 1, paragrafo 4, della proposta recante modifica dell'articolo 7 del regolamento FEIS.

⁽⁹¹⁾ Articolo 19 dello statuto della BEI.

La selezione delle operazioni dovrebbe essere più trasparente

Criteri

74. È fondamentale che la selezione delle operazioni del FEIS avvenga — e che come tale sia percepita — in maniera indipendente, aperta e trasparente, anche per dimostrare l'addizionalità degli investimenti intrapresi.

75. Il Parlamento europeo ha sottolineato ⁽⁹²⁾ la necessità che il FEIS operi in modo efficace, pienamente trasparente ed equo in conformità ai criteri definiti nel suo mandato e nel suo regolamento, e ha raccomandato che il Parlamento e la Corte dei conti collaborino strettamente e vigilino sulle operazioni del Fondo. Ha insistito inoltre sulla necessità di conseguire i massimi livelli di trasparenza e responsabilità istituzionale garantendo la diffusione proattiva presso il pubblico di informazioni di bilancio dettagliate e corrette nonché l'accesso ai dati finanziari relativi ai progetti finanziati dalla BEI.

Trasparenza delle operazioni del comitato direttivo e del comitato per gli investimenti

76. L'articolo 7 del regolamento FEIS prevede che siano pubblicati i processi verbali delle riunioni del comitato direttivo del Fondo e che le decisioni del comitato per gli investimenti che autorizzano l'impiego della garanzia dell'Unione siano rese pubbliche e accessibili. Tali documenti sono pubblicati ⁽⁹³⁾.

77. Le decisioni del comitato per gli investimenti pubblicate contengono solo una descrizione sommaria delle operazioni del FEIS approvate. Non spiegano le ragioni per cui viene concessa la garanzia dell'Unione, né l'addizionalità o il valore aggiunto UE di una data operazione.

78. Il regolamento FEIS specifica che «[i]l quadro di valutazione [...] è utilizzato dal comitato per gli investimenti al fine di garantire una valutazione indipendente e trasparente dell'eventuale ricorso alla garanzia dell'Unione». ⁽⁹⁴⁾

79. I quadri di valutazione delle operazioni approvate non sono pubblicati e la BEI ha pubblicato solo informazioni di base (talvolta non più aggiornate) riguardo alle operazioni del fondo. Ciò crea problemi in termini di rispetto dell'obbligo di rendiconto e di trasparenza.

Conclusioni

80. La Corte accoglie con favore le proposte in virtù delle quali:

- le decisioni del comitato per gli investimenti del FEIS che autorizzano l'impiego della garanzia dell'Unione dovrebbero indicare la motivazione su cui si fondano, soffermandosi in particolare sul rispetto del criterio dell'addizionalità ⁽⁹⁵⁾;
- non appena è sottoscritta un'operazione coperta dalla garanzia dell'Unione, dovrebbe essere reso pubblico il relativo quadro di valutazione ⁽⁹⁶⁾.

Il presente parere è stato adottato dalla Corte dei conti, a Lussemburgo, l'11 novembre 2016.

Per la Corte dei conti europea

Klaus-Heiner LEHNE

Presidente

⁽⁹²⁾ Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 sulla Banca europea per gli investimenti (BEI) — Relazione annuale 2014 (2015/2127(INI))

⁽⁹³⁾ <http://www.eib.org/efsi/governance/efsi-steering-board/minutes.htm>;
<http://www.eib.org/efsi/governance/efsi-investment-committee/decisions.htm>.

⁽⁹⁴⁾ Allegato II del regolamento FEIS, punto 5.

⁽⁹⁵⁾ Articolo 1, paragrafo 4, della proposta recante modifica dell'articolo 7, paragrafo 12, del regolamento FEIS.

⁽⁹⁶⁾ Articolo 1, paragrafo 14, della proposta recante modifica dell'allegato II del regolamento FEIS.

ALLEGATO I

STRUTTURA DELLA GOVERNANCE DEL FEIS

IL COMITATO DIRETTIVO

Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento FEIS e articolo 4 dell'accordo FEIS

- È composto da **quattro membri**, di cui tre nominati dalla Commissione e uno dalla BEI. Il presidente del comitato direttivo è eletto fra i rappresentanti della Commissione.
- Il comitato direttivo **decide per consenso**, sulla base di un quorum costituito da due membri della Commissione e da un membro della BEI.
- Il comitato direttivo del FEIS stabilisce **l'indirizzo strategico sull'impiego della garanzia dell'Unione**, compresa la prestazione della garanzia dell'Unione, le procedure e politiche operative e il profilo di rischio del FEIS.
- Conformemente all'articolo 4 dell'accordo FEIS, il comitato direttivo di quest'ultimo stabilisce anche limiti indicativi per la concentrazione geografica e settoriale, fornisce orientamenti sull'**allocazione delle operazioni**, adegua il mix di progetti in termini di settori e paesi, esamina regolarmente i progressi compiuti nell'attuazione del FEIS nonché l'informativa annuale, operativa e finanziaria, sulle operazioni del Fondo, **nomina i membri del comitato per gli investimenti, seleziona i candidati per le posizioni di direttore generale e di vice direttore generale**, adotta decisioni sull'entità della tranche di prima perdita del portafoglio, specifica le politiche e stabilisce le norme applicabili alle operazioni con piattaforme d'investimento, banche e fondi di promozione nazionale, decide in merito alla partecipazione di terzi al FEIS, approva assieme al direttore generale, previa consultazione del comitato per gli investimenti, i prodotti SMEW e svolge altri compiti specificati nell'accordo FEIS.

IL COMITATO PER GLI INVESTIMENTI

Articolo 7, paragrafi 7 e 12, articolo 9, paragrafo 5 del regolamento FEIS e articolo 5 dell'accordo FEIS

- Il comitato per gli investimenti è composto da **otto esperti indipendenti e dal direttore generale**. Gli esperti indipendenti devono avere una vasta e rilevante esperienza di mercato nella strutturazione e nel finanziamento di progetti, nonché competenze micro e macroeconomiche.
- Vengono selezionati esperti che abbiano **esperienza in materia di investimenti** in uno o più degli ambiti seguenti: ricerca, sviluppo e innovazione; infrastrutture di trasporto e tecnologie innovative per i trasporti; infrastrutture energetiche, efficienza energetica ed energie rinnovabili; infrastrutture delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; protezione e gestione dell'ambiente (nella nuova proposta è stata aggiunta l'azione per il clima); istruzione e formazione, salute e farmaci, PMI, industrie culturali e creative, mobilità urbana, infrastrutture sociali ed economia sociale e solidale (nella nuova proposta sul FEIS sono state aggiunte agricoltura, pesca e acquacoltura).
- La composizione del comitato per gli investimenti garantisce inoltre **l'equilibrio di genere**.
- Gli esperti sono stati nominati dal comitato direttivo del FEIS per un mandato di un anno, rinnovabile fino a un massimo di sei anni.
- Il comitato per gli investimenti è **presieduto dal direttore generale**.
- Il comitato per gli investimenti **decide in merito all'uso della garanzia dell'Unione a maggioranza semplice**; ciascun membro dispone di un voto, incluso il direttore generale.
- Il comitato per gli investimenti è inoltre consultato riguardo ai nuovi prodotti per lo SMEW.
- **La BEI necessita dell'approvazione del comitato per gli investimenti per poter disporre della garanzia dell'Unione al fine di sostenere** piattaforme o fondi di investimento, banche o istituti nazionali di promozione (veicoli di investimento ammissibili) che investono in operazioni conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento FEIS. Il comitato per gli investimenti valuta che tali veicoli d'investimento e i loro strumenti specifici siano conformi alla linea politica tracciata dal comitato direttivo e può decidere di riservarsi il diritto di approvare nuovi progetti presentati.

IL DIRETTORE GENERALE**Articolo 7, paragrafo 5, del regolamento FEIS e articolo 6 dell'accordo FEIS**

- Il direttore generale, sostenuto da un vice, **risponde direttamente al comitato direttivo del FEIS** ed è **responsabile della gestione quotidiana del Fondo** e della preparazione e presidenza delle riunioni del comitato per gli investimenti.
 - Il direttore generale è inoltre responsabile dell'**approvazione di nuovi prodotti** affidati al FEI, assieme al comitato direttivo del FEIS previa consultazione del comitato per gli investimenti.
 - Il direttore generale cura inoltre le **comunicazioni esterne** e svolge il ruolo di portavoce del FEIS nei confronti degli organi politici e del pubblico.
-

ALLEGATO II

ABBREVIAZIONI E RIFERIMENTI

Acronimo	Testo completo	Documento di riferimento/sito web
ABER	Regolamento di esenzione per categoria — Agricoltura	Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione.
BEI	Banca europea per gli investimenti	www.eib.org
CI	Comitato per gli investimenti (BEI)	
COSME LGF	Programma per la competitività delle piccole e medie imprese — Strumento di garanzia dei prestiti	http://www.eif.europa.eu/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/cosme-loan-facility-growth/index.htm
CRPG	Linee guida della BEI sulle politiche in materia di rischi di credito	http://www.eib.org/about/governance-and-structure/control_and_evaluation/control_credit-risk.htm
FEASR	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale	http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eafrd/index_en.htm
FEI	Fondo europeo per gli investimenti	www.eif.org
FEIS	Fondo europeo per gli investimenti strategici	Regolamento (UE) 2015/1017
FESR	Fondo europeo di sviluppo regionale	http://ec.europa.eu/regional_policy/EN/funding/erdf/
FIBER	Regolamento di esenzione per categoria — Pesca e acquacoltura	Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione.
Fondi SIE	Fondi strutturali e di investimento europei	http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_it.htm
FSE	Fondo sociale europeo	http://ec.europa.eu/esf/home.jsp
IIW	Sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione — FEIS (<i>Infrastructure and Innovation Window</i>)	
ITER	Reattore sperimentale termonucleare internazionale	www.iter.org
MCE	Meccanismo per collegare l'Europa	www.ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.	www.oecd.org
Orizzonte 2020	Orizzonte 2020	www.ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
PAB	Piano di attività della BEI	http://www.eib.org/infocentre/publications/all/operational-plan-2016-2018.htm

Acronimo	Testo completo	Documento di riferimento/sito web
PECI	Polo europeo di consulenza sugli investimenti	Regolamento (CE) n. 2015/1017, articolo 14.
PIC	Costo di investimento del progetto (BEI)	
PMI	Piccole e medie imprese	
Proposta, la	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti	COM(2016) 597 <i>final</i> del 14 settembre 2016.
QFP	Quadro finanziario pluriennale	Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio.
RCR	Risorse di capitale di rischio della BEI	http://www.eif.org/what_we_do/resources/rcr/index.htm
RDC	Regolamento sulle disposizioni comuni	Regolamento (UE) n. 1303/2013.
Regolamento FEIS	Regolamento (UE) 2015/1017	
RGEC	Regolamento generale di esenzione per categoria	Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.
RSFF	Meccanismo di finanziamento con condivisione dei rischi	
SMEG	Meccanismo di garanzia dell'UE per le piccole e medie imprese	http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/cip_portfolio_guarantees/
SMEW	Sportello per piccole e medie imprese nel quadro del FEIS	
TCEEA	Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica	
Trattato o TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea	
UE	Unione europea	
UE-13	L'UE-13 comprendeva i seguenti 13 paesi: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Croazia, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia.	
UE-15	L'UE-15 comprendeva i seguenti 15 paesi: Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia, Regno Unito.	
Valutazione della garanzia	Valutazione, da parte della Commissione, dell'impiego della garanzia dell'Unione e del funzionamento del fondo di garanzia.	SWD(2016) 298 <i>final</i> del 14 settembre 2016.

